

COMUNICATO

APPLICAZIONE ART. 103 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18, RECANTE: “MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” ED ALTRE DISPOSIZIONI SU ATTI AMMINISTRATIVI

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante: “*Misure di potenziamento del servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” all’articolo 103, comma 1, dispone una sospensione, dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi. Tale disposizione non trova applicazione per i procedimenti disciplinati dalla normativa unionale, quali le autorizzazioni rilasciate a mezzo Customs Decisions System e quelle di Esportatore Autorizzato e di AEO.

L’Agenzia comunica che, per assicurare lo svolgimento delle attività necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria e, nel contempo, rispettare le misure urgenti di contenimento del contagio, con determinazione direttoriale del 26 marzo 2020 sono state adottate, misure organizzative in merito all’attività istruttoria ed autorizzativa dei richiamati procedimenti unionali.

Con specifiche direttive per le Associazioni di categoria e gli uffici territoriali, per tutta la durata del periodo emergenziale sono stati invitati gli operatori, salvo situazioni di assoluta eccezionalità e con carattere di indifferibilità ed urgenza, a non proporre nuove istanze e a ritirare le istanze proposte a mezzo *Trader Portal* qualora non ancora accettate dall’Ufficio competente. Gli uffici procederanno alla conclusione delle istruttorie per le istanze degli operatori economici le cui attività rientrano nei codici ATECO considerati essenziali.

Con riferimento alle autorizzazioni attive con scadenza prevista entro e non oltre il 1° maggio p.v., nel caso in cui si tratti di decisioni che prevedono un termine di validità limitato, ad esempio autorizzazioni di perfezionamento, di ammissione temporanea e di uso finale, gli operatori potranno proporre su *Trader Portal*, istanza di sospensione.

Relativamente alla concessione dello status di Esportatore Autorizzato e alle autorizzazioni AEO, si fa presente che, qualora le attività di istruttoria siano già in stadio avanzato e necessitino solo di integrazioni che possono essere gestite con modalità di lavoro agile, si darà corso alle attività rimanenti ai fini della decisione conclusiva.

In relazione alla vidimazione dei certificati di circolazione FORM A, EUR.1, e/o EUR-MED, i Servizi della Commissione, nel suggerire l'utilizzo - in via prioritaria – dello Status di esportatore autorizzato, hanno previsto la possibilità che gli stessi possano essere presentati in copia, salvo produzione dell'originale a cessazione dell'emergenza in corso. La stessa misura potrà valere anche per i certificati A.TR, nel contesto degli scambi tra l'UE e la Turchia.

Considerate le difficoltà di questo periodo di emergenza relativamente allo svolgimento delle operazioni di riesportazione delle merci, sono state poi fornite informazioni per la proroga di validità dei termini di validità dei CARNET ATA ai sensi della normativa vigente

Si invitano tutti gli operatori e le categorie interessate ad una attenta lettura delle disposizioni impartite ed a rivolgersi agli Uffici territoriali per maggiori istruzioni di dettaglio.

Roma, 26 marzo 2020